

## REGOLAMENTO (CE) N. 66/2008 DELLA COMMISSIONE

del 25 gennaio 2008

relativo all'apertura di un contingente tariffario per il 2008 e per gli anni successivi applicabile all'importazione nella Comunità europea di alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (CE) n. 3448/93

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

vista la decisione 96/753/CE del Consiglio, del 6 dicembre 1996, riguardante la conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea, da una parte, e il Regno di Norvegia, dall'altra, riguardante il protocollo n. 2, dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia, riguardante il protocollo 2 dell'accordo fra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia, approvato con la decisione 96/753/CE, fissa un contingente tariffario annuo per le importazioni provenienti dalla Norvegia di cioccolato e altre preparazioni alimentari contenenti cacao. È necessario aprire tale contingente per il 2008 e gli anni successivi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2008.

- (2) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il Codice doganale comunitario<sup>(3)</sup>, stabilisce norme per la gestione dei contingenti tariffari. I contingenti tariffari aperti in virtù di tale regolamento vanno quindi gestiti nel rispetto di tali regole.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione delle questioni orizzontali in materia di scambi commerciali di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell'allegato I del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008 e negli anni successivi le merci originarie della Norvegia importate nella Comunità ed elencate nell'allegato sono soggette ai dazi riportati in tale allegato entro i limiti del contingente annuo ivi indicato.

*Articolo 2*

Il contingente tariffario di cui all'articolo 1 è gestito dalla Commissione conformemente agli articoli 308 a, 308 b e 308 c del regolamento (CEE) n. 2454/93.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2008.

*Per la Commissione*

Günter VERHEUGEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5).

<sup>(2)</sup> GU L 345 del 31.12.1996, pag. 78.

<sup>(3)</sup> GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 (GU L 62 dell'1.3.2007, pag. 6).